

REGIONE PIEMONTE BU4 27/01/2022

Citta' metropolitana di Torino

Variante Metanodotto Tortona – Alessandria – Asti – Torino. Attraversamento in subalveo Torrente Banna – Attraversamento in subalveo torrente Tepice. DN550 (22”) DP64 bar. Imposizione di servitù a favore di Snam Rete Gas S.P.A., determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Allegato

ATTO N. DD 42

DEL 12/01/2022

Rep. di struttura DD-RA2 N. 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: "Varianti Metanodotto Tortona – Alessandria – Asti – Torino. Attraversamento in subalveo Torrente Banna – Attraversamento in subalveo torrente Tepice. DN550 (22”) DP64 bar". Imposizione di servitù a favore di Snam Rete Gas S.P.A., determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Il Dirigente

Premesso che la Società SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, deve realizzare l’opera denominata “Varianti Metanodotto Tortona – Alessandria – Asti – Torino. Attraversamento in subalveo Torrente Banna – Attraversamento in subalveo torrente Tepice. DN550 (22”) DP64 bar”, al fine di ammodernare e ottimizzare l’assetto della rete esistente e mantenere gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera n. 4167 del 24/08/2021 che, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., accertava la conformità urbanistica e dichiarava, con l’approvazione del relativo progetto, la pubblica utilità dell’opera, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio;

Preso atto che con la succitata Determinazione n. 4167 del 24/08/2021 si subordinava l’autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nell’allegato A) della medesima ed all’acquisizione dei pareri previsti dalla normativa in materia;

Preso atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in questione;

Vista l’istanza prot. n. ENGCOS/CENORD/1267/FAS formulata dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. in data 20/12/2021 (Ns prot. n. 143630 del 21/12/2021), di imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi siti nel Comune di Moncalieri, di cui al piano particolareggiato d’esecuzione, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati e la disposizione dell’occupazione temporanea delle medesime aree per un periodo di anni due al fine di eseguire i lavori sopraindicati;

Considerato che in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000, l’opera in oggetto risulta necessaria per il mantenimento e il potenziamento della rete di trasporto esistente in funzione dei fabbisogni di gas previsti,

nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti;

Evidenziato che è assolutamente indispensabile, per la realizzazione dell'opera come da progetto approvato, mettere a disposizione i fondi di cui al piano particolareggiato di esecuzione allegato, allo scopo eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 550 (22"), opportunamente isolata e protetta catodicamente, da adibirsi al trasporto di gas naturale alla pressione massima di progetto di 64 bar e costituente un tratto del gasdotto sopra indicato;

Preso atto che le indennità offerte in via provvisoria dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM RETE GAS S.P.A., in allegato all'istanza, nel quale sono evidenziate in colore rosso le aree soggette a servitù di gasdotto e in colore verde le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, così ripartiti:

- Euro 6.563,00 per indennità di asservimento;
- Euro 10.760,00 per indennità di occupazione;

Preso atto che, poiché il numero dei proprietari catastali interessati è inferiore a 50, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è provveduto a inviare l'avviso di avvio del procedimento ad ogni singolo proprietario;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata garantita ai soggetti coinvolti dalla presente procedura ablativa la partecipazione procedimentale informandoli, altresì, della possibilità di contribuire al contraddittorio attraverso la produzione di osservazioni;

Preso atto che nessuna osservazione è stata prodotta nei termini prescritti;

Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente agli immobili oggetto della presente procedura di esproprio e dettagliati specificatamente nel piano particellare allegato A) al presente provvedimento, all'occupazione d'urgenza e all'imposizione di servitù;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM RETE GAS S.P.A., avente ad oggetto i seguenti contenuti:

- a. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 11,50 (undici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione 4 di 4 della profondità di posa della tubazione;
- b. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- c. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- d. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
- e. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- f. il permanere a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di espropriazione per pubblica utilità";

- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";
- la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021, con il quale è stata riattribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 1/02/2021 e fino al 31/01/2024
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino

DETERMINA

1. Di disporre in favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, ex articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea per un periodo di anni due sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Varianti Metanodotto Tortona – Alessandria – Asti – Torino. Attraversamento in subalveo Torrente Banna – Attraversamento in subalveo torrente Tepice. DN550 (22") DP64 bar", identificate e descritte nel piano particellare grafico e descrittivo, allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la servitù di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4167 del 24/08/2021, ed è integrata dalle seguenti disposizioni:

- a. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 11,50 (undici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione 4 di 4 della profondità di posa della tubazione;
- b. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per

tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;

c. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

d. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;

e. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all' Allegato A), costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare;

5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione d'urgenza delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed è così ripartita:

- Euro 6.563,00 per indennità di asservimento

- Euro 10.760,00 per indennità di occupazione

6. Di dare atto che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico di SNAM RETE GAS S.P.A.;

7. Di disporre con il presente atto che SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

8. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 7 e a trasmettere le relative quietanze a SNAM RETE GAS S.P.A.. in qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

9. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;

10. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

11. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario SNAM RETE GAS S.P.A.;

12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di SNAM RETE GAS S.P.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Moncalieri (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.



Città metropolitana di Torino

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 12/01/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino,

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_Elenco_Ditte_PP__pubbl.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento